

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2018
GRAVINA IN PUGLIA 23 – 24 MARZO 2018

Estratto del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 aprile 2017 – artt. 3.2.1 e 3.2.2

3.2.1 Composizione quantitativa

Con riguardo alla composizione numerica, viene confermata la valutazione di adeguatezza eseguita ex ante nello Statuto (art. 30) della previsione di un numero fisso di membri del Consiglio di Amministrazione pari a 9, tra cui:

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- almeno un terzo dei Consiglieri privo di incarichi esecutivi;
- almeno un quarto dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli non esecutivi) in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, qualora non sia stato nominato l'Amministratore Delegato, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, da 3 a 5 membri.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito un Comitato Rischi composto da 3 a 5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti, che svolge funzioni di supporto al Consiglio in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con i compiti previsti dalle disposizioni di vigilanza pro tempore vigenti.

3.2.2 Composizione qualitativa

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare:

- consapevolezza dei poteri ed obblighi inerenti la propria funzione;
- un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca;
- competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate in termini di età, genere, provenienza geografica. Ciò favorisce una varietà di approcci e prospettive nell'analisi di problemi e nella gestione dei rischi, oltre ad un coinvolgimento più intenso di ciascun membro in materie che gli risultano più affini. Rimane ferma la necessità di partecipazione attiva da parte di tutti i componenti, al fine di analizzare e valutare nel complesso le materie trattate e le decisioni assunte in seno all'organo;
- di dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico;
- di agire nell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati e di operare con autonomia di giudizio senza subire influenze di Soci.

Ciò premesso, di seguito vengono delineati i profili teorici dei membri del Consiglio di Amministrazione rilevanti ai fini dell'identificazione della composizione qualitativa considerata

ottimale alla luce degli obiettivi indicati. In particolare, si fornisce una descrizione delle caratteristiche qualitative ritenute ottimali in relazione ai seguenti aspetti:

- professionalità;
- indipendenza;
- esecutività / non esecutività;
- onorabilità;
- diversificazione;
- *Interlocking* e limiti al cumulo di incarichi.

1) Professionalità

Fermi i più stringenti requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, i candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità, avendo maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, di controllo, di sorveglianza ovvero ruoli dirigenziali presso imprese bancarie o finanziarie di dimensioni assimilabili a quelle della BPPB;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Tali caratteristiche sono considerate anche congiuntamente alla conoscenza adeguata dei territori di interesse per la Banca e delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato. Inoltre, deve essere nel complesso garantita un'opportuna diversificazione tra le professionalità, in particolare in ambito giuridico, contabile, fiscale/tributario, finanziario, gestionale, di *governance* e di gestione e controllo dei rischi. Le suddette competenze possono essere acquisite, a seconda dei casi, attraverso l'esperienza significativa e consolidata in qualità di esponente di imprese, o istituti di credito o assimilati, o l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali o di attività universitaria, ovvero l'esercizio di ruoli di amministrazione, gestione e controllo presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni.

In Consiglio di Amministrazione deve, quindi, essere garantito un adeguato mix di competenze nonché la capacità di lavorare in team, in modo da ottimizzare l'efficacia del complessivo corpo consiliare, ferme restando le professionalità richieste dalla normativa (primaria e secondaria) e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica.

In particolare, è necessario avere, in Consiglio di Amministrazione, una significativa presenza di ciascuna delle seguenti conoscenze ed esperienze:

1. Business bancario e finanziario: conoscenza ed esperienza maturate - ove possibile - nell'ambito di una attività manageriale in banca, o in alternativa in altra istituzione finanziaria. Potrà inoltre essere considerata come adeguata una esperienza consolidata in organi sociali o di sorveglianza di istituzioni finanziarie complesse e almeno di dimensioni assimilabili a quelle di BPPB.
2. Dinamiche del sistema economico-finanziario: conoscenza ed esperienze maturate sia attraverso l'esercizio della dottrina aziendalistica, sia attraverso l'esperienza imprenditoriale.
3. Regolamentazione di settore e materie giuridiche: conoscenze ed esperienze maturate, in particolare, in relazione a tematiche creditizie, societarie, fiscali e dell'intermediazione finanziaria attraverso l'esercizio della professione o dell'insegnamento universitario.
4. Conoscenza approfondita in materia contabile e finanziaria.
5. Conoscenza ed esperienza di metodologie di gestione e controllo dei rischi, del capitale e della liquidità, nonché dei sistemi di controllo interno.

Tale ultimo aspetto assume particolare rilievo per i componenti del Comitato Rischi.

È inoltre auspicabile, ove possibile, una presenza dei seguenti elementi:

- ✓ Esperienza nella valutazione di operazioni straordinarie e di opzioni di crescita per via esterna.
- ✓ Conoscenza dei territori di riferimento della Banca e delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato.

Sulla base dei predetti criteri e delle caratteristiche che contraddistinguono la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, nel complesso, si ritiene quindi ottimale la composizione del Consiglio di Amministrazione che rispetti anche i seguenti parametri:

- almeno 4 componenti, di provenienza anche al di fuori del territorio di prevalente insediamento, risultino dotati di adeguata e consolidata esperienza nel campo bancario e finanziario conseguita avendo ricoperto incarichi di dirigente presso banche oppure ruoli di amministrazione e controllo (amministratore, sindaco, commissario, componente comitati di sorveglianza) in altre banche o finanziarie di dimensioni assimilabili a quelle della BPPB;
- almeno 2 componenti risultino in possesso di specifiche competenze nel settore economico-finanziario e/o giuridico derivanti, oltre che dal titolo di studio conseguito, da attività professionali auspicabilmente arricchite da una esperienza accademica (avvocati, notai, consulenti aziendali, dottori commercialisti);
- 1 componente provenga dal mondo accademico, con chiara esperienza di insegnamento in materie economico-finanziarie e/o giuridiche;
- almeno 1 componente provenga dal mondo imprenditoriale o da associazioni dei settori economici tipici dei territori di insediamento.

Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve comunque essere pienamente consapevole degli obblighi e delle responsabilità che assume con l'accettazione della carica, dotato delle ulteriori competenze relative a specifici incarichi successivamente assunti ed in grado di garantire, in ragione della complessità degli incarichi, tempo e risorse adeguate.

L'autorevolezza e la professionalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento ai membri non esecutivi ed indipendenti, deve essere adeguata ai compiti ai fini della sana e prudente gestione della Banca.

2) Indipendenza

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:

- abbiano in corso o abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
- rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca;
- siano soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
- siano coniugi, parenti od affini entro il terzo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

La significatività della relazione dovrà essere valutata sia in base alla situazione patrimoniale del singolo Consigliere, sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Banca.

In proposito, si stabiliscono le seguenti definizioni per l'individuazione della rilevanza dei rapporti di natura creditizia e patrimoniale che possano compromettere l'indipendenza:

- relazioni commerciali: sono considerate significative le relazioni – dirette ed indirette – intrattenute con la Banca che superano in percentuale, arrotondata all'intero più vicino, il 10% del volume d'affari dell'esponente aziendale;
- relazioni professionali: sono considerate significative le relazioni – dirette ed indirette – intrattenute con la Banca che superano in percentuale, arrotondata all'intero più vicino, il 10% del volume d'affari dell'esponente aziendale;
- relazioni creditizie: sono considerate significative le agevolazioni creditizie – dirette ed indirette – concesse all'esponente aziendale se superano il 1% del patrimonio di vigilanza della Banca.

Nella valutazione della significatività della relazione creditizia rispetto alla situazione patrimoniale del singolo Amministratore, si tiene conto anche dei seguenti parametri, definiti dalla normativa interna, a seconda della tipologia di relazione. In particolare:

- per i mutui → rapporto rata/reddito o rata/cash flow;
- per i fidi commerciali → coerenza con l'ordinaria e fisiologica operatività dell'azienda;
- per i fidi di conto corrente → fisiologica necessità di liquidità.

Tutti i requisiti di cui sopra sono valutati, salvo non ricorrano in corso d'anno evidenze specifiche, in sede di processo di autovalutazione da parte del CdA tenendo conto delle relazioni intrattenute con la Banca anche da parte di soggetti connessi a quello di cui si valuta l'indipendenza, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, nonché della natura strutturale o viceversa eccezionale del superamento delle soglie sopra definite.

3) Esecutività / Non esecutività

Secondo quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto, sono considerati esecutivi i Consiglieri che:

- sono membri del Comitato Esecutivo, sono destinatari di deleghe – quale ad es. l'Amministratore Delegato, se nominato – o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;
- ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative o partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta.

Ai sensi del vigente Statuto e delle Disposizioni di vigilanza, allo scopo di salvaguardare la dialettica interna al Consiglio e garantire la supervisione dell'operato dell'Esecutivo, almeno un terzo dei membri deve essere privo di incarichi esecutivi. Sono da considerarsi tali i Consiglieri che, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

4) Onorabilità

Al fine di garantire che gli esponenti aziendali siano in possesso di un profilo reputazionale consono al ruolo ricoperto, è previsto che questi, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo illeciti tali da compromettere la sussistenza dei predetti requisiti di onorabilità, non appaiano coerenti con l'incarico di Amministratore di una Banca o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

5) Diversificazione

Oltre a quanto già richiamato con riferimento alle competenze professionali, alla luce delle Disposizioni di vigilanza, la composizione del Consiglio d'Amministrazione deve riflettere adeguato grado di diversificazione in termini di età e genere.

6) Interlocking e limiti al cumulo degli incarichi

L'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 vieta «*ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o*

gruppi di imprese concorrenti, intendendo per tali le imprese o i gruppi tra i quali non vi sono rapporti di controllo e che operano nei medesimi mercati di prodotto o geografici» (c.d. divieto di interlocking).

Al fine di gestire le eventuali situazioni riconducibili al perimetro della citata norma, ciascun membro del Consiglio dichiara, all'atto della nomina, di non ricoprire incarichi che diano vita a situazioni di *interlocking*. Ove insorgano situazioni di tale natura in costanza dell'incarico, il titolare procede a segnalarle e, contestualmente, a dichiarare per quale carica intenda optare entro e non oltre 60 giorni dall'insorgere dell'incompatibilità o a motivare le ragioni per le quali le predette situazioni debbano considerarsi tra loro compatibili. I restanti riferimenti normativi interni sono contenuti nella specifica policy in materia di conflitto di interessi.

Fermo il divieto di cui sopra, ai fini del limite al cumulo di incarichi, stabiliti tenuto conto dell'onerosità e della complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alle dimensioni della Società nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa:

- un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non può ricoprire più di 3 (tre) incarichi di Amministratore o sindaco in altre società;
- un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non può ricoprire più di 5 (cinque) incarichi di Amministratore o sindaco in altre società;
- ai fini del cumulo degli incarichi, oltre alle società finanziarie, bancarie e assicurative, sono considerate le società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle aventi un patrimonio netto superiore a € 150 milioni, in base all'ultimo bilancio approvato. Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti allo stesso gruppo sono considerati, ai fini del presente Regolamento, quale unico incarico.

È riservata comunque al Consiglio la facoltà di acconsentire al superamento dei suddetti limiti in casi particolari e in ragione di specifiche esigenze strategiche e/o organizzative di rilievo sostanziale, in termini di contenimento dei rischi organizzativo e operativo. In tali casi, il Consiglio si esprime all'unanimità con delibera motivata e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai punti precedenti.

In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore in altra società non partecipata o controllata, anche indirettamente, dalla Banca, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio.

Tali previsioni devono essere interpretate anche in vista della necessità di assicurare l'opportuna dedizione di tempo e risorse da parte dei componenti il Consiglio.